



COMUNE DI TRENTO



Area: istituzionale e di organizzazione

N. A15

Regolamento comunale di polizia mortuaria

2021

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ALLEGATO B

Testo coordinato a seguito delle modifiche 2021

* * *

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1	Contenuti e finalità
art. 2	Competenze
art. 3	Gestione dei servizi di polizia mortuaria
art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento
art. 5	Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti
art. 6	Tariffe
art. 7	Lutto cittadino ed esequie pubbliche
art. 8	Atti a disposizione del pubblico
art. 9	Atti riservati
art. 10	Richiedente il servizio
art. 11	Imprese private operanti nel settore funerario
art. 12	Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie
art. 13	Cremazione

TITOLO II – ORDINAMENTO DEI SERVIZI

art. 14	Ufficio funerario comunale
art. 15	Responsabile dell'ufficio
art. 16	Personale
art. 17	Gestione contabile
art. 18	Gestione in economia
art. 19	Assunzione dei Servizi

TITOLO III – TRASPORTI FUNEBRI

art. 20	Definizione di trasporto funebre
art. 21	Modalità dei trasporti
art. 22	Autofunebri e autorimesse
art. 23	Privativa - ABROGATO
art. 24	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
art. 25	Cortei e cerimonie funebri
art. 26	Funerali in città
art. 27	Funerali nelle circoscrizioni suburbane
art. 28	Trasporti da e per altri comuni
art. 29	Composizioni floreali

TITOLO IV – CIMITERI

art. 30	Elenco dei cimiteri
art. 31	Disposizioni generali
art. 32	Reparti speciali nel cimitero
art. 33	Servizio di custodia e anagrafe

art. 34	Utilizzazione dei campi comuni
art. 35	Diritto di sepoltura nei campi comuni
art. 36	Disciplina dell'ingresso
art. 37	Divieti speciali
art. 38	Lapidi e monumenti cimiteriali
art. 39	Monumenti funebri, lapidi, targhe
art. 40	Accesso al cimitero per lavori
art. 41	Modalità dei lavori
art. 42	Costruzione di sepolture private
art. 43	Estromissione di imprese dai cimiteri
art. 44	Rimozione di manufatti e ornamenti
art. 45	Obblighi del comune

TITOLO V – OPERAZIONI CIMITERIALI

art. 46	Inumazioni
art. 47	Tumulazioni
art. 48	Esumazioni ordinarie
art. 49	Esumazioni straordinarie
art. 50	Estumulazioni
art. 51	Oggetti rinvenuti

TITOLO VI – CONCESSIONI CIMITERIALI

art. 52	Sepolture private
art. 53	Concessione cimiteriale
art. 54	Catasto cimiteriale
art. 55	Procedimento della concessione
art. 56	Durata
art. 56 bis	Concessioni perpetue
art. 57	Diritto di sepoltura
art. 58	Manutenzione
art. 59	Rinnovo
art. 60	Decadenza
art. 61	Revoca
art. 62	Rinuncia
art. 63	Divisione e subentri
art. 64	Norme transitorie
art. 65	Famedio

TITOLO VII – CREMATORIO

art. 66	Crematorio
art. 67	Urne cinerarie
art. 68	Affidamento dell'urna cineraria
art. 69	Dispersione delle ceneri
art. 70	Cinerario comune e Giardino delle rimembranze

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
- b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
- c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
- d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese dichiarando estraneo a questo servizio comunale lo scopo di lucro.
- d) bis orientare la propria azione verso un servizio di qualità che presti particolare attenzione alla delicatezza del momento e che sia rispettoso dei tempi necessari per l'espletamento di ciascuna operazione; a tal fine il Servizio si dota di apposita carta dei servizi e della qualità nella quale vengono esplicitati anche gli standard di servizio garantiti e gli eventuali indennizzi da corrispondere in caso di prestazione non conforme e agisce secondo i sistemi di gestione della qualità, ricorrendo anche, ove ritenuto opportuno, al conseguimento delle relative certificazioni.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale.

2. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità sanitaria.

Art. 3 Gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Viene confermata l'assunzione e la gestione diretta in economia dei servizi di polizia mortuaria.

2. I servizi di polizia mortuaria assicurano il completo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 1 e consistono quindi in servizi funerari, cimiteriali, di trasporto funebre e di cremazione nonché in tutte quelle attività ad essi connesse già in atto esercitate e in quelle ulteriori che si riterrà di svolgere per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 - comma 2. Viene al riguardo confermata l'attività di onoranze funebri già ora in esercizio con le prestazioni di fornitura cofani e accessori, di fornitura di addobbi floreali e stampati funebri, di assunzione di necrologie e di organizzazione delle esequie. Spetta alla Giunta comunale integrare con altre prestazioni ovvero dismettere le attività in essere.

3. I risultati economici della gestione in economia sono evidenziati nei rapporti di gestione separando i servizi istituzionali da quelli commerciali.

Art. 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:

- a) l'assistenza alla visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del comune quando non vengano richieste le prestazioni speciali di cui al comma 3;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa secondo quanto previsto all'art. 5;
- f) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- g) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa secondo quanto previsto all'art. 5;
- h) il trasporto, l'inumazione e la fornitura del feretro per i prodotti abortivi e nati morti avvenuti nell'ambito comunale quando i familiari non richiedano i servizi di cui al comma 3;
- i) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri.

2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:

- a) i trasporti funebri nell'ambito del Comune nelle ipotesi di cui al comma 3;
- b) i trasporti funebri da e per altri comuni;
- c) la vestizione e cura delle salme compresa la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione;
- d) le inumazioni e le tumulazioni;
- e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- f) la manutenzione delle sepolture private;
- g) le prestazioni e le forniture di onoranze funebri.
- h) le concessioni cimiteriali di sepolture private e di posa lapidi.
- i) le cremazioni.

3. I trasporti funebri nell'ambito del Comune sono a pagamento quando sussiste una delle seguenti ipotesi:

- a) sia richiesto un feretro diverso da quello previsto per i funerali a carico di cui all'art. 5;
- b) siano presenti addobbi floreali;
- c) sia esercitata la facoltà di scelta dell'orario di svolgimento del funerale.

Art. 5 **Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti**

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.

2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale

che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

5. I servizi per i nati morti e per i prodotti abortivi sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori comune, o la sepoltura in una tomba privata.

5 bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si procede al trasporto e alla cremazione dei defunti sul proprio territorio qualora siano stati in vita iscritti ad una Società per cremazione, o abbiano lasciato volontà testamentarie in tal senso o venga espressa al riguardo la volontà dei familiari nelle forme previste.

Art. 6 Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale con l'osservanza dei seguenti indirizzi:

- a) i servizi a domanda individuale quali i trasporti funebri, le prestazioni cimiteriali e le onoranze funebri devono tendere ad un sostanziale pareggio fra costi e ricavi;
- b) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;
- c) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private, compreso il valore del terreno, come pure i futuri costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.

Art. 7 Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.

6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di Vigili Urbani in alta uniforme.

8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini con la scritta "La città di Trento".

Art. 8

Atti a disposizione del pubblico

Presso l'ufficio comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) i registri di cui all'art. 52 del DPR 10.9.1990 n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi del Cimitero Civico e delle file dei cimiteri periferici, soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private.

Art. 9

Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale, i documenti contabili dei servizi erogati e le autorizzazioni emesse.

2. Le notizie riguardanti le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Art. 10

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati, tenuto conto anche di quanto prescritto dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione unioni civili).

2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 57 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto, secondo il seguente ordine:

- a) Coniuge (o soggetto equiparato o convivente come previsto dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 Regolamentazione unioni civili);
- b) figli;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle;
- e) nipoti.

3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

4. Per le concessioni cimiteriali si applicano gli articoli 54, 57, 59 e 62.

Art. 11
Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza e se in regola con le norme dell'attività commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. È comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.
3. Il personale addetto ai servizi di polizia mortuaria opera in modo da non favorire determinate imprese a danno di altre. È quindi vietato al personale comunale:
 - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
 - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
 - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni previste dal Codice Disciplinare.
4. Nel contatto con il pubblico il personale comunale ha il dovere di dare informazione ampia e completa su tutte le possibilità di svolgimento dei servizi di pompe funebri sia da parte degli operatori privati che da parte del servizio pubblico comunale. Se di interesse del cittadino, il personale comunale ha il dovere di illustrare in dettaglio il servizio comunale evidenziandone le singole prestazioni.
5. Allo scopo di contrastare la possibilità che tra operatori privati e ufficio pubblico si stabiliscano rapporti non trasparenti e di evitare comunque che frequentazioni non dovute a cause d'ufficio creino un danno all'immagine del servizio pubblico, i titolari delle imprese private e i loro collaboratori accedono ai locali ove si svolgono i servizi di polizia mortuaria gestiti dal Comune solo per il disbrigo degli affari e delle operazioni loro affidate dai familiari dei defunti nonché per l'assunzione dei necessari accordi collaborativi per il buon svolgimento dei servizi. All'infuori di tali ipotesi, il personale comunale invita e se del caso ordina ai titolari e collaboratori di tali imprese di allontanarsi dai locali.
6. Il personale comunale segnala con rapporto scritto al Dirigente del Servizio gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota, verificatisi nel rapporto con le imprese private.
7. I cofani forniti dalle imprese private devono essere consegnati presso i locali, allo scopo individuati, agli orari stabiliti. Il dipendente incaricato del ricevimento verifica la corrispondenza del feretro alle caratteristiche richieste in ragione della destinazione del defunto. Ove la verifica sia negativa, il dipendente incaricato è legittimato a rifiutare il cofano esplicitando le caratteristiche che non risultano conformi ai parametri regolamentari.

Art. 12
Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Presso il Cimitero Civico è istituito un deposito di osservazione e un obitorio in locali idonei aventi i requisiti igienici richiesti dalla normativa in vigore.
2. Possono essere altresì istituiti altri depositi di osservazione ed altri obitori, con gestione comunale, presso gli istituti ospedalieri regolando convenzionalmente i rapporti tra i due enti. Con tale convenzione il Comune può assumere, ai sensi della normativa in vigore, lo svolgimento di funzioni e servizi di competenza ospedaliera.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale al quale l'accesso è consentito nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità sanitaria.

6. I depositi di osservazione e gli obitori, nel loro insieme, sono dotati del numero di posti salma refrigerati e dei posti isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettivo-diffusive, stabiliti dalla normativa vigente.

7. Presso il Cimitero Civico è istituita la camera mortuaria per la sosta dei feretri in attesa della cerimonia funebre.

8. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.

9. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 13 Cremazione

In materia di cremazione e destinazione delle ceneri si applicano le disposizioni contenute nella L.P. 20 giugno 2008 n. 7 e al Titolo VII del presente Regolamento rubricato "Crematorio".

TITOLO II ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 14 Ufficio funerario comunale

1. Le funzioni ed operazioni di polizia mortuaria che competono al Comune nonché la gestione diretta dei servizi relativi, è affidata ad un apposito ufficio comunale attualmente denominato Servizio Servizi Funerari. L'ufficio attraverso il personale preposto adotta gli atti e svolge le funzioni e le operazioni di competenza dell'Autorità Sanitaria da questa delegate.

2. L'ufficio comunale persegue le finalità di cui all'art. 1 curando in particolare:

- a) la manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e, in collaborazione con i servizi competenti, i lavori di giardinaggio, la manutenzione e la messa a dimora delle piante da fiore e ornamentali, siepi e alberi;
- b) le proposte di ampliamenti e sistemazioni straordinarie di cimiteri e di costruzione di nuovi fabbricati da destinarsi a sepolture private, esaminandone i progetti sotto il profilo della normativa di polizia mortuaria;
- c) i rapporti con le circoscrizioni per le richieste di pareri o evasione di proposte in relazione ai rispettivi cimiteri;
- d) l'istruzione delle pratiche di concessione delle sepolture private, di revoca, di trasferimento di titolarità, di rinuncia; la tenuta dei registri delle sepolture private dei cimiteri comunali, anche in formato elettronico, e il loro aggiornamento; la compilazione degli elenchi delle concessioni in scadenza ed espletamento degli atti relativi; il controllo dello stato di manutenzione delle sepolture private assegnate e la predisposizione degli eventuali provvedimenti di decadenza o di revoca;
- e) l'organizzazione del servizio di custodia dei cimiteri comunali;
- f) la prenotazione, l'organizzazione, l'esecuzione ed il controllo del regolare svolgimento dei servizi di trasporto funebre, onoranze funebri e prestazioni cimiteriali richiesti dagli utenti;
- g) le pratiche inerenti agli appalti e convenzioni per la fornitura di servizi, beni e materiali occorrenti al corretto svolgimento delle prestazioni; la gestione e controllo dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nei rispettivi contratti e convenzioni; la tenuta dei magazzini e conseguenti operazioni di approvvigionamento;

- h) l'istruzione dei provvedimenti relativi all'acquisizione delle attrezzature, utensili, materiali e quant'altro occorrente alle necessità del servizio;
- i) il ricevimento della scheda di morte per i decessi avvenuti nel territorio comunale e la gestione e il coordinamento dei rapporti con i medici per la stesura dei certificati necroscopici;
- l) l'emissione previa formale delega nominativa rilasciata dal Sindaco:
 - del permesso di seppellimento previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238;
 - dell'autorizzazione al trasporto dei defunti entro il territorio comunale e al trasporto fuori dal territorio comunale e all'estero compreso l'autorizzazione all'introduzione di defunti dall'estero.
 - dell'autorizzazione alla cremazione, all'affidamento in abitazione e alla dispersione dei defunti deceduti nel territorio comunale o esumati da un cimitero comunale,
 - dell'autorizzazione alle esumazioni o estumulazioni straordinarie su richiesta dei familiari;
- m) la presentazione della dichiarazione di morte, come previsto dall'art. 138 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, da parte del personale dell'ufficio in qualità di persona delegata dai familiari o di persona informata del decesso, all'ufficio di stato civile centrale; per la compilazione dei relativi atti di morte;
- n) il rilascio dei certificati inerenti l'attività e permessi vari relativi ad operazioni cimiteriali;
- o) l'accertamento delle tariffe dei servizi e delle concessioni cimiteriali, l'introito di quelle versate presso l'ufficio e il loro versamento alla Tesoreria comunale, la verifica delle tariffe versate tramite operazioni Pos o direttamente presso la Tesoreria o tramite bonifici;
- p) le analisi economico-finanziarie dei servizi anche alla luce delle disposizioni emanate in materia di finanza locale e la formulazione delle proposte di aggiornamento delle tariffe e di ogni altra operazione tendente al miglioramento dei servizi nella gestione economico-finanziaria; la presentazione delle proposte di stanziamento di fondi per la formazione del bilancio comunale;
- q) le proposte di modifica ed aggiornamento del presente Regolamento per adeguarlo alla legislazione in materia;
- r) promuove, con la collaborazione delle strutture competenti, la valorizzazione del patrimonio artistico presente nel cimitero monumentale;
- s) tutte le altre incombenze previste a carico del Comune dalla normativa vigente.

Art. 15 Responsabile dell'ufficio

1. Il Dirigente del Servizio ha le competenze e le responsabilità che sono determinate dalla normativa vigente. Dirige l'ufficio ed organizza i servizi osservando le norme vigenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani-programmi dell'Amministrazione.
2. Spettano al Dirigente del Servizio tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Comune verso l'esterno, che il presente Regolamento gli attribuisce. Gli spettano altresì le funzioni e gli atti di competenza del Sindaco e che da questi gli sono delegati.
3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente del Servizio, lo sostituisce l'impiegato in possesso della qualifica più elevata.

Art. 16 Personale

1. Le mansioni del personale addetto all'ufficio sono disciplinate dai contratti collettivi e dal Regolamento Organico Generale del Personale, di cui si richiamano in particolare:
 - a) il dovere di collaborazione e di reciproca sostituzione, non essendo ammessa in nessun caso l'interruzione dei servizi di polizia mortuaria in quanto qualificati di pubblica necessità;
 - b) il dovere di assicurare i servizi in ogni giorno dell'anno con prestazioni lavorative che a turno coprono l'intero arco settimanale ivi comprese le festività;

- c) gli obblighi e i divieti previsti all'art. 11;
 - d) il dovere di tenere un comportamento e di curare l'abbigliamento e la propria persona in modo che risultino sempre dignitosi e consoni alle caratteristiche dei luoghi e alle situazioni in cui sono chiamati ad operare;
 - e) l'obbligo per tutti gli addetti ai trasporti e alle attività cimiteriali a prestarsi, in caso di necessità, alla vestizione e cura delle salme.
2. Il personale addetto ai trasporti e alle funzioni cimiteriali è sottoposto alla sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta. Al personale è garantita la periodica partecipazione a corsi di prevenzione igienico-sanitaria.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili e conosciuti e a dotare il personale delle attrezzature, dei materiali, dei capi di vestiario e dei DPI idonei ad agevolare il loro lavoro, ad assicurare la sicurezza, l'igiene, la pulizia e il decoro delle operazioni che è chiamato a svolgere e a limitarne gli aspetti sgradevoli.

Art. 17 **Gestione contabile**

1. La gestione contabile dei servizi viene condotta secondo le norme del Regolamento di contabilità e secondo le direttive dell'ufficio di Ragioneria.
2. A scadenze mensili l'ufficio presenta alla Ragioneria comunale il prospetto complessivo e riepilogativo per prestazione fatturata, degli introiti incassati direttamente presso l'ufficio, dei versamenti tramite POS, dei versamenti in Tesoreria o tramite bonifici, della suddivisione degli introiti in ragione dell'imputazione ai diversi capitoli e articoli del bilancio comunale.
3. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali devono essere di norma pagate dagli utenti entro il termine di quindici giorni dalla data di erogazione della prestazione.
4. Il personale adibito all'incasso dei proventi deve essere munito dell'autorizzazione al maneggio di denaro ai sensi del Regolamento Organico Generale del Personale.
5. Gli introiti incassati direttamente in ufficio sono versate alla Tesoreria comunale, di regola, quotidianamente, fatta salva l'eventualità di esiguità degli importi.
6. Pur non avendo autonomia di bilancio, il Comune tiene un sistema di scritture contabili, che consenta, oltre che la verifica della regolarità della gestione contabile, anche l'analisi consuntiva dei risultati economici dell'attività.

Art. 18 **Gestione in economia**

1. L'acquisizione dei beni e servizi necessari per la gestione ordinaria dei servizi di polizia mortuaria viene effettuata con il sistema dell'economia secondo il Regolamento per la disciplina dei contratti. All'ordinazione delle spese provvede il Dirigente del Servizio con facoltà di delega ai propri collaboratori in possesso di qualifica idonea. I programmi di spesa annuali sono proposti dal Dirigente del Servizio.
2. La manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali viene effettuata in diretta amministrazione per quanto possibile in relazione al personale d'organico in servizio, ovvero in diretta amministrazione con liquidazione dei lavori su fattura qualora sia necessario ricorrere all'opera di impresa. Si applica al riguardo la normativa provinciale in materia di lavori pubblici e il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Art. 19 **Assunzione dei Servizi**

1. Le prestazioni funerarie, cimiteriali e di onoranze funebri devono essere richieste presso l'ufficio.

2. Qualsiasi richiesta deve essere presentata almeno il giorno prima di quello stabilito per lo svolgimento dell'operazione. Eventuali deroghe possono essere accordate dal Dirigente del Servizio tenuto conto dell'esigenza di corretto svolgimento dei servizi e, nel caso di funerali, della disponibilità del sacerdote officiante la cerimonia, qualora sia richiesto.

3. Per ogni prestazione richiesta l'ufficio emette appositi ordini di servizio indirizzati al personale esecutore della stessa che è tenuto ad eseguire la prestazione conformandosi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio e a rispettare scrupolosamente le istruzioni e gli orari impartiti. L'ordine di servizio vale quale autorizzazione per i trasporti effettuati in ambito comunale.

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 20 Definizione di trasporto funebre

I trasporti funebri si definiscono come segue:

- a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli 25, 26 e 27;
- c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 21 Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.

2. I feretri devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente a seconda della destinazione finale del defunto.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Il personale comunale è tenuto ad accertare la corrispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato il defunto, al tipo di trasporto fuori comune, nonché l'identità del cadavere.

6. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

7. Il personale comunale provvede alla vestizione delle salme nei seguenti casi:

- a) per le persone decedute sulla pubblica via e trasportate al cimitero su ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) per le persone decedute in casa di cura e casa di riposo qualora vi sia istituito il deposito di osservazione con gestione comunale;
- c) deceduti in abitazione se richiesto dai familiari.

Art. 22 Autofunebri e autorimesse

1. Il servizio comunale è dotato di autofunebri di tipo unico per tutti i trasporti funebri. Gli autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia; devono essere disinfettati almeno una volta alla settimana e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
3. L'ufficio provvede a richiedere all'Autorità sanitaria il certificato di idoneità previsto per ogni autofunebre di nuova acquisizione e sottopone tutti gli autofunebri in dotazione al controllo della stessa per verificarne lo stato di manutenzione.
4. Il personale comunale si accerta della regolarità delle certificazioni degli autofunebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità sanitaria.
5. Le rimesse degli autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco e devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Art. 23 Privativa

[ABROGATO]

Art. 24 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni sanitarie ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 25 Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previsti da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Gli orari e i percorsi dei trasferimenti sono determinati dall'ufficio che stabilisce gli orari dei funerali in accordo con i familiari.
4. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel comune si eseguono in orario di ufficio con esclusione della domenica e delle festività. I trasporti fuori comune commissionati al servizio comunale possono essere eseguiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario di servizio.
5. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
6. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.

Art. 26 Funerali in città

1. I funerali in città si svolgono di norma secondo le seguenti modalità:

a) funerali all'interno del Civico Cimitero:

- chiusura del feretro, presso la camera mortuaria del cimitero, mezz'ora prima dell'orario previsto per l'inizio della cerimonia e trasporto, in forma privata senza corteo, nella chiesa del cimitero;
- celebrazione della cerimonia da contenersi in una durata massima che l'ufficio stabilisce in via generale compatibilmente con le esigenze del servizio;
- trasferimento del feretro sull'autofunebre e corteo fino al luogo di inumazione o tumulazione, oppure partenza senza corteo verso la destinazione fissata al di fuori del Cimitero Civico o presso le camere mortuarie in caso di cremazione;

b) funerali nelle chiesa parrocchiali:

- chiusura del feretro, presso la camera mortuaria del cimitero, un'ora prima dell'orario previsto per l'inizio della cerimonia e trasporto, in forma privata e senza corteo, nella chiesa per la cerimonia funebre;
- celebrazione della cerimonia nella chiesa della durata massima che l'ufficio stabilisce in via generale, compatibilmente con le esigenze del servizio;
- trasporto al cimitero, in forma privata e senza corteo, e successive operazioni di sepoltura, oppure partenza senza corteo verso la destinazione fissata al di fuori del Cimitero Civico.

2. I funerali per i defunti destinati alla sepoltura nel cimitero di S. Bartolameo possono essere svolti sia nella Chiesa ivi ubicata previa autorizzazione della Parrocchia del S. Cuore, sia nella Chiesa del Cimitero Civico, o altra chiesa cittadina, con successiva traslazione.

3. Per la frazione della Vela i funerali vengono eseguiti in corteo come da art. 26.

4. Vengono messi a disposizione gli addetti necessari per gli spostamenti del feretro, per la raccolta dei biglietti e firme di condoglianze e le operazioni di inumazione o tumulazione.

5. I familiari possono richiedere di portare personalmente a braccia, per brevi tratti, il feretro del defunto.

6. L'ufficio può, di volta in volta e in accordo con i familiari, autorizzare ed organizzare funerali al di fuori del Cimitero Civico, in Chiese o cappelle religiose, per defunti appartenenti ad ordini religiosi o per loro stretti familiari. Le modalità e i tempi di svolgimento devono essere assimilati a quelli dei funerali nel Cimitero Civico.

7. Su richiesta e in accordo con le autorità religiose il Sindaco può determinare, anche in via generale, forme diverse di svolgimento dei funerali, escludendo comunque i cortei nelle vie cittadine.

8. Le modalità di svolgimento delle cerimonie con riti civili o di altre religioni vengono stabilite di volta in volta dall'ufficio rispettando comunque la durata massima prevista per le cerimonie di cui al punto 1 commi a) e b).

Art. 27

Funerali nelle circoscrizioni suburbane

1. I funerali nei sobborghi si svolgono secondo le seguenti modalità:

a) un'ora prima dell'orario stabilito per il funerale si procede alla chiusura del feretro e al trasferimento al luogo della cerimonia;

b) celebrazione della funzione religiosa o civile di durata non superiore ad un'ora;

c) trasferimento dal luogo della cerimonia al cimitero di sepoltura: il trasferimento in corteo è ammesso ove consentito dalla situazione dei luoghi e del traffico.

2. I familiari possono richiedere di portare personalmente a braccia, per brevi tratti, il feretro del defunto. Vengono messi a disposizione gli addetti necessari per gli spostamenti del feretro, per la raccolta dei biglietti e firme di condoglianze e le operazioni di inumazione o tumulazione.

Art. 28

Trasporti da e per altri comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero avvengono dalle camere mortuarie del Cimitero Civico. Il personale comunale provvede alle operazioni di chiusura del feretro, al caricamento del feretro sull'autofunebre, alla saldatura della cassa di zinco e alla consegna all'incaricato del trasporto dei documenti relativi. I familiari possono assistere alle operazioni. Qualora i familiari abbiano richiesto di tenere la salma in abitazione, le partenze possono avvenire dalle abitazioni stesse. Le modalità di svolgimento delle operazioni dovranno essere concordate di volta in volta con l'ufficio.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso le camere mortuarie del Cimitero Civico. Il personale comunale provvede a scaricare il feretro dall'autofunebre, a prendere in consegna i documenti, a riaprire il feretro per l'esposizione se richiesto dai familiari e, verificatane l'opportunità e la possibilità, a tagliare adeguatamente la cassa di zinco quando presente e quando la destinazione per la sepoltura è l'inumazione. L'ufficio può consentire gli arrivi direttamente al luogo ove sono previste le esequie.
3. Le salme in arrivo da fuori Comune e destinate ad essere sottoposte ad esami autoptici possono giungere direttamente presso l'istituto sanitario ove è previsto l'intervento. Le operazioni di apertura e successiva chiusura del feretro sono eseguite dal personale comunale.
4. Il trasporto verso un altro Comune o all'estero è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento o l'autorizzazione alla cremazione;
 - b) il verbale da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
5. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4.

Art. 29

Composizioni floreali

1. L'ufficio stabilisce gli orari e le modalità secondo le quali le ditte incaricate devono consegnare le composizioni floreali destinate ai riti funebri. Ogni addobbo floreale deve riportare in modo visibile un cartellino con le generalità del defunto cui è destinato.
2. Il personale comunale provvede con la necessaria cura ai trasferimenti degli addobbi durante le cerimonie. Al caricamento degli addobbi sugli autofunebri provvede in particolare l'autista incaricato del trasporto che è responsabile del loro corretto ancoraggio.

TITOLO IV

CIMITERI

Art. 30

Elenco dei cimiteri

1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei seguenti cimiteri:
 - a) per la città:
 1. Cimitero Civico
 2. S. Bartolameo
 3. Vela
 - b) per le Circoscrizioni suburbane:
 4. Gardolo
 5. Meano
 6. Vigo Meano
 7. Montevaccino
 8. Martignano
 9. Cognola

10. Villamontagna
11. Povo
12. Villazzano
13. Valsorda
14. Mattarello
15. Romagnano
16. Ravina
17. Sardagna
18. Sopramonte
19. Vigolo Baselga
20. Baselga del Bondone
21. Cadine

2. Il Comune esercita la vigilanza inoltre sul cimitero francescano, situato presso il Convento Belvedere S. Francesco, cimitero istituito prima dell'entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265.

Art. 31 **Disposizioni generali**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che vi provvede tramite l'ufficio comunale sotto il controllo dell'Autorità sanitaria.
2. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero.
4. Ogni cimitero, ad esclusione di quello di S. Bartolameo riservato unicamente a sepolture private, ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero.
5. L'ufficio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
6. Le salme devono essere sepolte o cremate entro dieci giorni dal decesso. In caso di mancanza di familiari, o qualora i familiari o i loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga precedentemente o che l'Autorità Giudiziaria non ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto, oltre il predetto termine, nella tomba appositamente istituita presso il Cimitero Civico, unicamente nei seguenti casi:
 - a) effettuazione di lavori di ripristino della tomba privata destinata ad accogliere il defunto;
 - b) presenza di una richiesta del defunto o per il defunto di una concessione di sepoltura privata con progetto approvato ed in fase di realizzazione;
 - c) per i trasporti all'estero in attesa delle documentazioni necessarie.
7. La tumulazione provvisoria è effettuata con il doppio feretro di legno e zinco debitamente chiusi e saldati e la durata massima consentita è, rispettivamente per i casi del precedente comma, tre mesi, sei mesi, un mese. Scaduti i termini senza che gli interessati abbiano provveduto alla sistemazione definitiva, si provvede, previa diffida, all'inumazione della salma in campo comune.
8. È ammesso il deposito provvisorio di cassetine ossario e urne cinerarie senza alcuna delle limitazioni dei commi precedenti; si procede comunque alla deposizione rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune quando i familiari si siano disinteressati alla sistemazione definitiva.

Art. 32
Reparti speciali nel cimitero

1. Il Sindaco può individuare nei cimiteri reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone appartenute a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, disciplinandone l'uso nel rispetto dei canoni religiosi di quel culto anche in deroga, ove occorra, alle norme stabilite dal presente Regolamento. Ove la deroga coinvolga aspetti igienico-sanitari, l'Autorità Sanitaria viene chiamata ad esprimere parere vincolante.
2. Il Sindaco può istituire in via eccezionale altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 33
Servizio di custodia e anagrafe

Il servizio di custodia previsto dalla normativa vigente è espletato dall'ufficio che tiene i registri, anche in formato digitale, delle operazioni cimiteriali di tutti i cimiteri comunali.

Art. 34
Utilizzazione dei campi comuni

1. Nei campi comuni dei cimiteri sono inumate al momento del decesso le salme di persone per le quali non è stata richiesta dai familiari altra destinazione. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale. Non è ammesso il deposito temporaneo della salma se non nei casi disposti dall'art. 30.
2. Non è ammessa in nessun caso la inumazione di salma precedentemente inumata o tumulata in altra parte del cimitero o in altro cimitero del comune o di altro comune, salvo i casi previsti per il campo di mineralizzazione.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un numero progressivo, riportato sulla fossa e nei registri tenuti dal servizio di custodia.

Art. 35
Diritto di sepoltura nei campi comuni

1. Nei campi comuni la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nel Cimitero Civico sono ricevute e seppellite le salme di persone:
 - a) residenti in vita nel territorio delle circoscrizioni cittadine, con esclusione di via SS. Cosma e Damiano, per la quale opera il cimitero della Vela;
 - b) residenti in vita in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Trento;
 - c) già residenti nelle circoscrizioni cittadine ma che, in quanto collocati dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza in case di riposo situate in altri comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
 - d) non residenti e decedute in altro comune qualora:
 - i parenti più stretti risiedano nelle circoscrizioni cittadine e ne facciano domanda;
 - nel Cimitero Civico si trovi già sepolto un parente prossimo (coniuge, genitore, figlio, fratello, sorella) ed i familiari ne facciano domanda.
3. Nei campi comuni dei cimiteri periferici sono ricevute e seppellite le salme di persone residenti e non residenti nelle circoscrizioni suburbane, alle stesse condizioni previste per il Cimitero Civico.
4. Nel cimitero della frazione di Vela sono inumati in campo comune le salme delle persone residenti in vita in quella frazione, nonché di quelle non residenti alle condizioni previste per il Cimitero Civico.
5. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i

familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.

6. I nati morti vengono inumati nel campo comune destinato ai bambini nel Cimitero Civico. A richiesta dei genitori è possibile la sepoltura dei nati morti nei cimiteri circoscrizionali ove essi hanno la residenza.

7. La sepoltura dei prodotti abortivi avviene nell'apposita area a ciò destinata nel Cimitero Civico.

8. Arti e parti anatomiche sono inumati nel campo comune del Cimitero Civico.

Art. 36 Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri è consentito solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.

2. È vietato l'ingresso:

- a) a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti od involti senza un plausibile motivo;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Dirigente del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

4. Gli enti o le associazioni che intendano promuovere cortei o altre cerimonie e manifestazioni all'interno dei cimiteri devono chiedere per iscritto l'autorizzazione al Sindaco almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Il personale cimiteriale è tenuto a controllare il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

5. Il Cimitero Civico e i cimiteri periferici sono aperti al pubblico secondo orari fissati dal Sindaco con apposito provvedimento e opportunamente evidenziati con cartelli apposti agli ingressi. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

6. La visita ai cimiteri fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio, da rilasciare per comprovati motivi.

Art. 37 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- j) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, o violi quanto stabilito dai commi precedenti, è richiamato dal personale cimiteriale che può, se del caso, ordinare all'interessato di allontanarsi dal cimitero.

4. Per nessun motivo possono essere asportati dal cimitero i manufatti floreali usati per le esequie funebri. È compito e cura del personale cimiteriale, quando i fiori siano appassiti, provvedere al loro smaltimento.

Art. 38

Lapidi e monumenti cimiteriali

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con disposizioni del Dirigente del Servizio.

1bis Il Dirigente del Servizio, consultati, se ritenuto necessario ed opportuno, il Servizio Edilizia Pubblica e/o i maggiori rappresentanti locali del settore privato della commercializzazione di lapidi e monumenti cimiteriali, emana disposizioni circa le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti cimiteriali in merito alla previsione di nuove tipologie di sepoltura, come pure in occasione della comparsa di tecniche innovative nella realizzazione dei manufatti, di nuovi materiali proposti, di nuove caratteristiche degli accessori usati.

2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.

3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari e al rispetto delle caratteristiche standard prescritte dalle disposizioni del Dirigente del Servizio.

4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.

5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 10 giorni può in tale caso essere aumentato fino a 30 giorni.

6. Il permesso di costruire di cui all'articolo 80 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. (Legge provinciale per il governo del territorio) è comunque dovuto per la realizzazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di monumenti funebri da collocare nei settori monumentali del civico cimitero e nel cimitero di S. Bartolameo.

7. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

7bis. Nei casi in cui i lavori riguardino sepolture private poste sotto tutela in quanto aventi un interesse culturale, questi devono essere autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni architettonici ed archeologi della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 39

Monumenti funebri, lapidi, targhe

1. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro, sulla parte inferiore sinistra, la numerazione assegnata alla sepoltura stessa. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.

2. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:

a) campi adulti:

lunghezza = cm. 160

larghezza = cm 60

altezza = cm 90

b) campi bambini:

lunghezza = cm 120

larghezza = cm 50

altezza = cm 50

c) nuovo campo bambini quadrante nord Cimitero civico:

lunghezza = cm 100

larghezza = cm 50

altezza = cm 50

3. Le lapidi da porre su sepolture private in terra devono osservare le seguenti misure:

lunghezza = cm 200

larghezza = cm 70

altezza = cm 90

4. Per più sepolture private in terra adiacenti la larghezza è così fissata:

2 posti = cm 175

3 posti = cm 250

4bis. Le lapidi da porre su sepolture private per interrimento delle urne devono osservare le seguenti misure:

lunghezza = cm 110

larghezza = cm 70

altezza = cm 90

5. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza la misura del muretto stesso. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.

6. Le targhe dei posti in muratura ai piedi dei colonnati del civico cimitero di Trento osservano le seguenti misure:

lunghezza = cm 45

larghezza = cm 65

spessore = cm 15 (massimo)

Nelle edicole del civico cimitero di Trento le targhe sono inserite entro la cornice esistente.

7. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Nelle gallerie e nelle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

8. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

10. Le targhe in marmo di proprietà dell'Amministrazione comunale devono mantenere inalterato il numero della concessione ivi apposto.

Art. 40

Accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Dirigente del Servizio entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5

novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

2. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 36.

4. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 41 Modalità dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.

4. Non è consentita la posa di lapidi nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.

5. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.

7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

8. Per l'esecuzione di opere edili, come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda del concessionario corredata di:

- certificato di iscrizione alla competente categoria professionale;
- documento previsto dal D.Lgs. 81/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro;
- Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
- Iscrizione INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire i lavori autorizzati;
- Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- Polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone.

Art. 42 Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.

2. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.

3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Art. 43

Estromissione di imprese dai cimiteri

La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dal Dirigente del Servizio con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il Dirigente del Servizio può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del comune per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 44

Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.

2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

3. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono utilizzati all'interno dei cimiteri. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di tre mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

Art. 45

Obblighi del Comune

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.

2. È dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.

3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti deposti sulle tombe.

4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

TITOLO V OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 46 Inumazioni

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.

2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.

3. Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi di rotazione, sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.

4. Entro tre giorni dall'inumazione comune sulle fosse è posto un cippo, o altro manufatto, riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.

5. Nelle tombe in concessione può essere inumato un solo feretro. È permessa l'inumazione di cassettoni ossario o urne cinerarie. Si può procedere all'inumazione di altro feretro ove sia trascorso il termine prescritto dalla precedente inumazione. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione al solo ed unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Art. 47 Tumulazioni

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassettoni ossario o urne cinerarie in opere murarie.

2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassettoni ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.

3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassettoni ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempreché il processo di mineralizzazione si sia completato.

4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

5. La tumulazione dei feretri nei loculi aerati deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche contenute nel dpp 18 settembre 2014 n 8-10/leg prevedendo in particolare il posizionamento all'interno del loculo di appositi filtri, di idonei manufatti per la raccolta dei liquidi cadaverici e di adeguate quantità di materiale assorbente.

Art. 48 Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria suddiviso per cimiteri. L'elenco rimane depositato presso l'ufficio.
3. L'ufficio provvede ad avvertire dell'avvio dei relativi lavori di esumazione con congruo anticipo attraverso avvisi esposti nei cimiteri interessati e pubblicati in Internet. Pur non costituendo un obbligo l'ufficio avverte per iscritto i familiari diretti, qualora facilmente reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. Tale avviso è diretto ad un parente reperito che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso. Nell'avviso va in particolare specificato quanto previsto all'art. 13, comma 5, del presente Regolamento.
4. Le esumazioni sono programmate dall'ufficio in modo tale da escludere per quanto possibile i mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dagli incaricati dell'operazione.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti cimiteriali.

Art. 49 **Esumazioni straordinarie**

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione di cui all'art. 48, comma 1. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno con esclusione di luglio, agosto, dicembre e gennaio. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata all'ufficio e nella stessa è specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo dev'essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.
- 4 bis Le salme inumate non possono venire esumate prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data di inumazione.

Art. 50 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 20

anni. Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti richieste dai familiari per il trasferimento del defunto o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

2. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.

3. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione essa è inumata nel campo di mineralizzazione, previa apertura della cassa di zinco, per il periodo necessario ad assicurare il completamento del processo di mineralizzazione. Alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento le salme possono altresì essere avviate alla cremazione.

4. Le salme tumulare nei loculi areati non possono venire estumulate prima di cinque anni dalla tumulazione.

Art. 51

Oggetti rinvenuti

1. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l'esumazione o l'estumulazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.

2. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

TITOLO VI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 52

Sepulture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma l'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui all'articolo 42. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione; la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle sepulture costruite dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.

3. Le sepulture private si distinguono in:

- a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- b) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- c) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
- d) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare casettine ossario o urne cinerarie.

- e) posto ossario e cinerario in terra consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassette ossario o urne cinerarie.
4. Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni dell'art. 39.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al titolo V.

Art. 53 Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 57 e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

Art. 54 Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta dalle registrazioni informatiche tenute dall'ufficio. Tali registrazioni riportano per ogni sepoltura privata:
- a) le generalità del concessionario e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. Le registrazioni fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.
3. Le numerazioni sono stabilite secondo i seguenti tipi di sepolture:
- a) Cimitero Civico di Trento

tombe di famiglia:	Tipo A = nella parte monumentale ex I classe Tipo B = nella parte monumentale ai piedi dei
colonnati ex II classe:	Tipo C = ai piedi delle edicole Tipo D = nelle edicole Tipo E = negli edifici del cimitero ex austro ungarico
posti in muratura:	Tipo A = nelle edicole Tipo B = ai piedi dei colonnati Tipo C = negli edifici del cimitero ex austro ungarico
posti in terra:	Tipo A = sepolture normali Tipo B = sepoltura di cassette ossario e urne
cellette	Serie 1 Serie 2
 - b) Cimiteri dei sobborghi:

tombe di famiglia:	tipo unico
posti in muratura:	tipo unico
posti in terra:	tipo unico
cellette:	tipo unico

Art. 55
Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.
3. Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. È altresì facoltà del richiedente di far mantenere in sospeso ed in evidenza la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.
4. Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dal Dirigente mediante sottoscrizione dell'atto relativo secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta comunale. L'atto di concessione è preventivamente sottoscritto dal concessionario per accettazione degli oneri e degli obblighi derivanti dall'instaurazione del rapporto e per dar conto dell'avvenuto pagamento della tariffa in vigore. L'atto di concessione in deroga di cui al comma 2 viene rilasciato dal Sindaco e riporta la motivazione della deroga stessa.

Art. 56
Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 70 per le tombe di famiglia;
 - b) anni 30 per i posti in muratura, in terra e per le cellette.

La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.

2. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 30 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un trentesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 55.

Art. 56 bis
Concessioni perpetue

1. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia.
2. Sono poste a carico dei titolari di tali concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri.
3. Il mancato pagamento delle quote per tre anni consecutivi comporta il pronunciamento della decadenza della concessione.
4. Chi effettua il pagamento del concorso spese non acquisisce diritti in esclusiva di sepoltura, bensì diventa il referente del Comune nel rapporto di concessione.
5. Il concorso spese di cui al comma 2 non viene applicato qualora i titolari di tali concessioni perpetue richiedano di convertire la durata della concessione in anni 30 a partire dalla data della richiesta. La conversione deve risultare da apposito atto concessorio aggiuntivo.

Art. 57
Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'articolo 55, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stata quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege, come da articolo 536 C.C. con precedenza comunque per il coniuge. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:

- a) il coniuge
- b) il figlio più anziano
- c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
- d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
- e) il fratello o la sorella più anziano
- f) il parente più prossimo più anziano.

2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.

3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:

- a) l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
- b) il coniuge, con i suoi genitori;
- c) i coniugi dei discendenti.

4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentranti possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso così come possono riservare un posto a familiari determinati.

5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemerienze. Le benemerienze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa essa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.

6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.

7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo".

8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Art. 58

Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale dell'ufficio con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Art. 59 Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'art. 57. La facoltà di rinnovo può essere esercitata di norma nel semestre precedente alla data di scadenza.

1 bis. Il rilascio della concessione di rinnovo è subordinato al pagamento della relativa tariffa in vigore al momento. È facoltà del richiedente optare per un rinnovo di un numero di anni pari a 5, 10, 20 e 30. La tariffa dovuta è calcolata in un importo pari ad un trentesimo della tariffa in vigore per ogni anno di rinnovo. Per le tombe di famiglia di durata di 70 anni il rinnovo può essere richiesto per una durata di un numero di anni pari a 10, 30 e 50 e la tariffa dovuta è calcolata in un importo pari ad un settantesimo della tariffa in vigore per ogni anno di rinnovo.

2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario come da articolo 57 e 58, ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.

3. L'ufficio tiene uno scadenario delle concessioni. Entro la fine di ogni anno l'ufficio compila l'elenco distinto per cimitero delle concessioni scadenti l'anno successivo. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

4. Quando una sepoltura privata in scadenza è contigua ad altra dello stesso concessionario avente scadenza diversa e sulle quali è posto un unico monumento funebre, il concessionario ha facoltà di ottenere, su domanda, la proroga della concessione per parificare le date di scadenza. Ove la proroga non sia richiesta il concessionario è tenuto a rimuovere il monumento funebre entro la data di scadenza in modo da lasciare sgombera la sepoltura privata scaduta. In difetto l'ufficio provvede ad inviare diffida assegnando un congruo termine per la rimozione. Se anche questo nuovo termine scade inutilmente la rimozione è effettuata d'ufficio ed a spese del concessionario.

5. Ai fini di consentire la ristrutturazione dell'atrio delle camere mortuarie presso il civico cimitero, il diritto al rinnovo non è riconosciuto alle sepolture private ivi ubicate. È riconosciuto tuttavia il diritto di prelazione nell'assegnazione di una celletta in altra parte del cimitero. Rimane comunque salva la facoltà di revoca di cui all'articolo 61.

5 bis. La durata della concessione può essere prolungata anche prima del semestre precedente alla data di scadenza come previsto dal comma 1 del presente articolo, per un periodo di tempo che non ecceda i 50 anni complessivi calcolati tenendo conto del periodo residuo della concessione in essere e del periodo di prolungamento richiesto. Il rilascio della concessione di prolungamento è subordinato al pagamento della relativa tariffa in vigore al momento ed è calcolata in un importo pari ad un trentesimo della tariffa in vigore per ogni anno di prolungamento.

Art. 60 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;

- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
 - g) nei casi previsti all'art. 56 bis.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo della circoscrizione interessata o a quello del civico cimitero.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio. La sepoltura viene riconcessa secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nella fattispecie prevista all'art. 57 e quando i defunti non siano più ricordati con deposizione di fiori e altro per almeno 3 anni consecutivi secondo l'accertamento che l'ufficio esegue durante il periodo delle festività dei defunti.

Art. 61 Revoca

1. È facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in anni 70.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo della circoscrizione interessata o all'albo del civico cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 62 Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Dirigente del Servizio.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
4. Per le concessioni rilasciate antecedentemente al 1.1.1983 spetta al rinunciante un rimborso forfetario pari al 10% della tariffa vigente al momento della rinuncia per quel tipo di sepoltura. Non

spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

5. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

Art. 63

Divisione e subentri

1. Su istanza del primo concessionario o di tutti gli aventi diritto dopo la morte di questi, la concessione originaria può essere divisa in più concessioni aventi a oggetto alcuni dei posti in terra o in muratura originari.

2. L'istanza potrà essere accolta alle seguenti condizioni:

- a) che i posti oggetto della originaria concessione siano materialmente divisibili in modo razionale;
- b) che sia conservato il diritto ai defunti già sepolti;
- c) che la durata della concessione rimanga quella originaria;
- d) che la divisione venga effettuata nell'ambito ed a favore degli aventi diritto;
- e) che sia pagata l'apposita tariffa in misura fissa;
- f) che l'esistenza degli aventi diritto sia corredata da una dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale gli stessi attestano la loro qualità di aventi diritto, così come previsto dall'articolo 57.

3. L'accoglimento dell'istanza comporta il rilascio di nuove concessioni con l'indicazione di nuovi intestatari, ma aventi durata pari a quella residua della concessione originaria.

4. Uno o più aventi titolo possono dichiarare la loro rinuncia, per se o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti degli aventi diritto residuali.

Art. 64

Norme transitorie

1. Nelle sepolture oggetto di concessione perpetua individuali può essere consentita la collocazione di familiari individuati come da articolo 57, comma 3, sempre che gli stessi o il loro rappresentante comune, come da articolo 57, comma 1, accetti di convertire la durata della concessione in anni 30. La conversione deve risultare da apposito atto concessorio aggiuntivo.

2. [ABROGATO].

Art. 65

Famedio

1. Gli edifici del civico cimitero di Trento ad uso famedio sono destinati ad accogliere le salme dei cittadini illustri e benemeriti. Sono cittadini illustri coloro che con le loro opere hanno raggiunto una fama incontestabile per aver dedicato la vita a vantaggio della collettività. Sono cittadini benemeriti coloro che hanno meritato la considerazione e la riconoscenza pubblica per avere illustrato l'arte o la scienza o per avere reso servizi particolari alla collettività, nonché coloro che con elargizioni, lasciti e opere di beneficenza hanno recato reale vantaggio ad opere, istituti, fondazioni dirette a portare benefici alla collettività cittadina.

2. Le salme dei cittadini illustri e benemeriti sono tumulate nei famedi su disposizione del Sindaco ed in accordo con la volontà della famiglia. Il Sindaco può inoltre decretare l'erezione di un busto da collocare nel famedio e l'iscrizione del nome ed altre particolari indicazioni che riguardano il cittadino su una lapide apposita.

3. Il Sindaco può disporre che i cittadini illustri e benemeriti, anche se non sepolti nel famedio, siano ivi ricordati con l'incidere il loro nome ed altre particolari indicazioni che li ricordino su lapide apposita.

4. Tutte le spese per la tumulazione nei farnedi, ivi comprese la lapide ed il busto, sono sostenute dal Comune.

TITOLO VII CREMATORIO

Art. 66 Crematorio

1. Nel Cimitero Civico è posto il crematorio comunale.
2. Il crematorio opera sia per garantire le cremazioni relative al Comune di Trento che per quelle del bacino provinciale.
3. L'accettazione nel crematorio segue i criteri stabiliti dal Comune nella Carta dei servizi e in apposite disposizioni.
4. Nella fissazione degli orari di cremazione viene data priorità ai residenti e ai deceduti nel Comune di Trento.
5. I resti mortali e ossei rinvenuti dalle esumazioni e esumazioni d'ufficio, qualora non sia dissenziente il coniuge o la persona unita civilmente o, in mancanza, il parente più prossimo, vengono cremati. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione.

Art. 67 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.
3. L'interramento delle urne cinerarie può essere effettuato nei posti in terra in concessione o in apposito campo a ciò destinato con l'utilizzo di idonei manufatti in cemento, plexiglass o altro materiale atto ad evitare il contatto diretto con la terra e a garantire l'integrità dell'urna nel tempo. Non è possibile interrare le urne nei campi comuni.

Art. 68 Affidamento dell'urna cineraria

1. Su richiesta degli aventi titolo l'urna cineraria può essere affidata ad un parente o convivente del defunto.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e il luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria nell'abitazione coincidente con la residenza anagrafica o in altra abitazione nel territorio comunale debitamente comunicata e nella disponibilità del richiedente, in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio per questo l'affidatario deve rendere, anche contestualmente all'istanza, dichiarazione in cui presta, in via preventiva e incondizionata, consenso all'accesso al luogo di conservazione dell'urna cineraria da parte del personale e organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero

conferite nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.

6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.

7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso, quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Art. 69 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata all'interno cimitero civico nel luogo denominato "Giardino delle rimembranze", oppure in natura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della Legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.

2. Per la dispersione all'interno del "Giardino delle rimembranze" il Comune, attraverso un proprio addetto, provvede alla verbalizzazione.

3. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.

4. La dispersione delle ceneri non autorizzata dal Comune, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto prevede l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 411 del Codice penale.

5. Le norme concernenti la dispersione delle ceneri si applicano anche alle ceneri già oggetto di affidamento, alle ceneri conservate in siti cimiteriali, nonché alle ceneri derivanti da cremazioni eseguite in un momento successivo ad una precedente inumazione o tumulazione.

6. La dispersione è consentita unicamente quando le condizioni atmosferiche o le circostanze di spargimento delle ceneri non determinino un danno o un disturbo a terzi.

Art. 70 Cinerario comune e Giardino delle rimembranze

1. Il cinerario comune è costituito da un manufatto costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

2. Nel cinerario comune vengono conservate le ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

3. All'interno del Cimitero civico di Trento è presente il Giardino delle rimembranze, ossia un'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

4. Nel giardino delle rimembranze o nelle sue immediate vicinanze o in adiacenza al cinerario comune sono realizzati uno o più monumenti del ricordo, in cui trascrivere, a richiesta degli aventi diritto e a titolo oneroso, le generalità di chi ha avuto la dispersione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria, in attuazione dell'art. 7 della L.P n. 7 del 20 giugno 2008 al fine di garantire il senso comunitario della morte.

Il presente Regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione consiliare 16.02.2021 n. 28 ed esplica i propri effetti a decorrere dal **9 marzo 2021**.

Il presente regolamento è stato già:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale 9 aprile 1997 n. 38
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20 giugno 2018 n. 80.

LA SEGRETARIA GENERALE
dott.ssa Lorenza Moresco